



# COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020.</b>	<i>NR. Progr.</i>	<b>22</b>
	<i>Data</i>	<b>16/07/2020</b>
	<i>Seduta NR.</i>	<b>4</b>
	<i>Proposta</i>	<b>14</b>
		<b>GEST.ECON.FINANZ. PROGRAM.PAGHE</b>

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/07/2020 alle ore 18:30*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>	
TARANTINO GIUSEPPE	SINDACO	S	
FORNARO CESAREA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GIORGINO ADELINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
POZZESSERE CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GRECO SHEILA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPRINO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
PASTORE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LACORTE GIUSEPPE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
ELETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
BISIGNANO VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPUZZIMATI CATALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LEO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
TALO' ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
<b>Totale Presenti</b>	<b>13</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>0</b>

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il PASTORE Antonio dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Presidente

Punto n. 2 all'ordine del giorno. Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti, TARI, anno 2020. Passo la parola al consigliere Letto. Prego.

Consigliere Letto

Come già anticipato nella conferenza dei capigruppo e anche nello scorso Consiglio, aspettavamo .. il parere per quanto riguarda le riduzioni, diciamo che potevamo in qualche modo effettuare e anche sulle classi su cui intervenire, c'era il dubbio se intervenire, se c'era un parametro che andava a colpire anche le famiglie, usi domestici oppure anche solo quelli non domestici. Allora in seguito alla delibera dell'Arera di fine Giugno praticamente si è in qualche modo dedotto appunto che l'intervento era effettuato prettamente per le attività commerciali che prevedeva appunto una riduzione della quota variabile e che nell'ambito di quella che è poi l'autonomia comunale, abbiamo esteso anche la quota fissa, su una quota fissa. Abbiamo rispettato un po' le tabelle che sono state indicate anche nella delibera Arera, applicando una riduzione del 15% per quelle attività che in qualche modo sono state colpite solamente in parte, cioè sono state chiuse solamente per un breve periodo in quanto dopo l'attività, dopo una chiusura totale hanno avuto comunque la possibilità di poter effettuare almeno le attività a domicilio e comunque da asporto, e quindi abbiamo applicato una riduzione del 15% sulla quota fissa e variabile, poi una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile di alcune attività che hanno riaperto subito dopo Pasqua, cartolerie, librerie, abbigliamento per bambino, mentre per coloro i quali hanno visto il protrarsi della chiusura fino al 18 Maggio, avevamo una riduzione del 25% sia quella quota fissa che la quota variabile.

Presidente

Grazie, consigliere Letto. Ci sono interventi? Prego, consigliere Bisignano.

(interventi sovrapposti fuori microfono)

Consigliere Bisignano (parla lontano dal microfono)

Volevo chiedere al consigliere Letto se fosse in grado un attimo il discorso, ha detto che il 25% sarà esteso anche alla quota fissa perché così stiamo per deliberare stasera, eventualmente fare un passaggio su come saranno, diciamo, quale sarà la copertura alla quota fissa visto che l'Arera, quindi diciamo lo Stato, non ci riconoscerà quella di...

Consigliere Letto (parla lontano dal microfono)

Adesso ci sarà come .. principale..come gli altri anni, anche l'importo almeno quelli che sono gli altri canali, se non erro...un fatto molto importante sarà ... (parole incomprensibili)

Consigliere Bisignano (parla lontano dal microfono)

Ok. Io semplicemente ... a verbale il fatto che comunque il 25% era per la parte variabile e la parte fissa e quindi la parte variabile è comunque coperta ed è comunque cospicua e viene coperta da finanziamenti statali, l'Arera o chi per esso e il resto invece verrà coperto da .. del nostro bilancio.

Consigliere Letto (parla lontano dal microfono)

Perché in effetti anche nonostante la chiusura.. del conferimento, c'è stato o meno..dovrebbe esserci un risparmio in questi termini .. di rifiuti proprio perché ci sono alcune attività, quelle più grosse, chiuse per due-tre mesi, due mesi e mezzo diciamo.

Consigliere Bisignano (parla lontano dal microfono)

Diciamo che questo che stiamo per deliberare questa sera rientra anche in un percorso che abbiamo fatto insieme .. ed era una delle ipotesi che avevamo messo in campo era quella di come aiutare in qualche modo quelle attività commerciali che in qualche modo avevano sofferto anche il periodo di chiusura durante il lockdown. Ben venga che Area si sia espressa in tal senso e quindi si sia potuti arrivare ad una riduzione proprio per queste attività commerciali.

Presidente

Grazie, consigliere Bisignano. Ci sono altri interventi? Prego, sindaco.

Sindaco (parla lontano dal microfono)

Io devo prendere atto di ciò che è stato detto su questo argomento e anche su quello precedente e ritengo che, come diceva giustamente il collega Bisignano, questo provvedimento rientra in quel percorso virtuoso che abbiamo attivato proprio per venire incontro a quelle che sono state le fasce della nostra comunità che hanno avvertito maggiormente il disagio della pandemia. Diciamo che obiettivamente la volontà in epoca ante pandemia forse era diversa, che sicuramente si poteva migliorare i servizi, si poteva offrire una possibilità ..., poi la scuola, il fatto di avvenimenti, gli avvenimenti condizioni .. storia, e in questo caso siamo in qualche modo dovuti ritornare a quelle che erano le idee di partenza, e quindi lasciare tutto invariato. È chiaro che questa circolare dell'Arera in qualche modo apre una strada, ... e di questo abbiamo parlato nella conferenza dei capigruppo, chi ha partecipato abbiamo condiviso il percorso, di dare un segnale che l'amministrazione comunale ... disagio un passetto in più, garantendo anche la copertura della quota ... Diciamo che non parliamo di grosse cifre, e al di là che comunque potrebbero essere delle economie legate a vari fattori .. un punto interrogativo dal momento che siamo ancora a metà dell'esercizio finanziario, non sappiamo a che cosa andiamo incontro in termini di entrate, in termini di trasferimenti dello Stato, però notiamo che comunque lo sforzo l'ente locale dovrà farlo e con questo .. sebbene sia circoscritto lo dimostra. E anche questo convegno è frutto di quella collaborazione e quel dialogo che va a superare le logiche politiche e partitiche ma dà un segnale forte di unità ad una comunità che in un momento particolarmente delicato ha bisogno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i presenti a prendere le proprie determinazioni in merito;

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/07/2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

- o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Marzano di san Giuseppe (TA), risulta definito ed operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER Puglia;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle **“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”**, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2019 relativamente al Comune di San Marzano di San Giuseppe è inferiore all’importo del costo del fabbisogno standard;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, limitatamente all'anno 2020, le seguenti agevolazioni, da finanziare con appositi fondi di bilancio:

- a) Riduzione del 20% (sia della quota variabile che di quella fissa) delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici ATECO indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020 - tabella 1a;
- b) Riduzione del 25% (sia della quota variabile che di quella fissa) delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici ATECO indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020 - tabella 1b;

Riduzione del 15% (sia della quota variabile che di quella fissa) delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici ATECO indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020 - tabella

Dare atto che l'allegato A della delibera Arera 158/2020 è riportato quale parte integrante del presente provvedimento;

Il costo presumibile delle precedenti riduzioni verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è finanziata con appositi fondi di bilancio derivanti da minori spese e da apposite contribuzioni nazionali previste dal decreto legge "Rilancio" in corso di definizione;

Considerato che la riduzione interessa le categorie maggiormente colpite dalla emergenza Covid-19;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018 e confermate anche per il 2019 in quanto non modificate;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la delibera Area n.158/2020 ed in particolare il suo allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n.12 voti favorevoli e n.1 astenuto (Caprino), resi per alzata di mano,

**DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2020 le tariffe previste per l'anno 2019, approvate con delibera di C.C. 6 del 22/03/2018 e non modificate per l'anno 2019, sotto riportate, ai sensi dell'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone testualmente: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Di stabilire che entro il 31 dicembre 2020 sarà determinato ed approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni atipiche finanziate con fondi di bilancio:

- Riduzione del 20% (sia della quota variabile che di quella fissa) delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici ATECO indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020 - tabella 1a;
- Riduzione del 25% (sia della quota variabile che di quella fissa) delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici ATECO indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020 - tabella 1b;
- Riduzione del 15% (sia della quota variabile che di quella fissa) delle tariffe relative alle utenze non domestiche identificate dai codici ATECO indicati nell'allegato A della delibera Arera 158/2020 - tabella 2;

Dare atto che il costo presumibile delle precedenti riduzioni verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è finanziata con appositi fondi di bilancio derivanti da minori spese e da apposite contribuzioni nazionali previste dal decreto legge "Rilancio" in corso di ripartizione;

Di stabilire, altresì, per l'anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della tari 2020: 15 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020, 28 febbraio 2020;

Di confermare tutte le agevolazioni e riduzioni presenti nel vigente regolamento tari approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 18 del 29/07/2014.

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con n.12 voti favorevoli e n.1 astenuto (Caprino) espressi nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere



## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

## TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

n° comp	q.fissa-TFd(N,s)-€/mq	q.variabale-TVd-€
1	0,325	77,99
2	0,378	155,99
3	0,410	199,86
4	0,438	253,48
5	0,442	316,85
6 o più	0,426	365,60

## UTENZE NON DOMESTICHE

<b>DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
Num	Attività esercitata (ap)	fissa-TFnd- (€/mq)	variabile-TVnd- (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,150	1,52	1,665
2	Cinematografi e teatri	0,159	1,21	1,371
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,157	1,21	1,370
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,267	2,06	2,329
5	Stabilimenti balneari	0,158	1,21	1,370
6	Esposizioni, autosaloni	0,157	1,21	1,370
7	Alberghi con ristorante	0,394	3,03	3,425
8	Alberghi senza ristorante	0,316	2,43	2,742
9	Case di cura e riposo	0,315	2,43	2,741
10	Ospedali	0,316	2,43	2,741
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,257	1,97	2,227
12	Banche ed istituti di credito	0,277	2,12	2,400
13	ferramenta e altri beni durevoli	0,258	1,97	2,229
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,355	2,73	3,084
15	cappelli e ombrelli, antiquariato	0,198	1,52	1,714
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,435	3,33	3,770
17	estetista	0,434	3,33	3,769
18	elettricista	0,278	2,12	2,400
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,357	2,73	3,085
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,119	0,91	1,028
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,319	2,46	2,775
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,185	9,10	10,280
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,909	6,97	7,882
24	Bar, caffè, pasticceria	0,909	6,97	7,882
25	generi alimentari	0,552	4,24	4,797
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,553	4,24	4,798
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,383	10,61	11,994
28	Ipermercati di generi misti	0,594	4,55	5,141
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,382	10,61	11,993
30	Discoteche, night club	0,277	2,12	2,399



**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**  
*PROVINCIA DI TARANTO*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 16/07/2020**

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PASTORE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT LESTO MARCO





**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Delibera nr. 22

Data Delibera 16/07/2020

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SETTORE <i>Alfredo Garibaldi</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Alfredo Garibaldi</i></p>

## Allegato A

**Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)**

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura <sup>(2)</sup>	Data riapertura <sup>(3)</sup>	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 <sup>(4)</sup>	12.03.2020	04.05.2020 <sup>(5)</sup>	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 <sup>(6)</sup>	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita solo per l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

**Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)**

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura <sup>(2)</sup>	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	
2	Teatri	90.04	08.03.2020	
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 <sup>(3)(4)</sup>	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 <sup>(5)</sup>	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli <sup>(6)</sup>	47.82-47.89 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

## Allegato A

30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

**Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile**

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura (anche parziale) <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
1	Scuole	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza <sup>(3)</sup> , con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Associazioni	94	23.03.2020 <sup>(4)</sup>	consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
4	Campeggi	55.30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup>
5	Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
7	Alberghi con ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup>
8	Alberghi senza ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
11	(uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) <sup>(6)</sup> ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
11	(agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfestazione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle	

**Allegato A**

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura (anche parziale) <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
				<i>attività di realizzazione” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le “Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e investigazione” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” di cui al codice ATECO 82</i>	
12	(banche, istituti di credito)	K (64)		<i>ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
12	(studi professionali)	da 69 a 75; 86		<i>consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 “servizi veterinari”), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a “Pubblicità e ricerche di mercato”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
13	Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	<i>sospesi se non inclusi nell’elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consentite l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i “Lavori di costruzione specializzati” di cui al codice ATECO 43 e la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di “Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)”(cod. ATECO 25), “Fabbricazione di mobili” (cod. ATECO 31), “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” di cui al codice ATECO 41</i>	d.P.C.M 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 <sup>(7)</sup>		<i>consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” di cui al codice ATECO 45</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
20	Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	<i>attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020</i>	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	<i>attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020</i>	



Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data chiusura (anche parziale) <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub <sup>(8)(9)</sup>	56 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23	Mense	56.2	12.03.2020	<i>sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro</i>	
23	Birrerie, amburgherie <sup>(8)</sup>	56 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	
24	Bar, caffè, pasticceria <sup>(8)</sup>	56 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	
27	Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	<i>attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)</i>	
27	Pizza al taglio <sup>(8)</sup>	56.10.20 <sup>(10)</sup>	12.03.2020	<i>attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi</i>	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

**Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte<sup>(1)</sup> fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio<sup>(3)</sup>, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda**

Categoria ex DPR 158/99		Cod. ATECO <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(4)</sup> d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(4)</sup>
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

# COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

## PROVINCIA DI TARANTO

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Prot. 6328/2020

	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020.</b>
--	---

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del responsabile del servizio finanziario, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nr. 14 del 05/05/2020) per l'anno 2020;

\*\*\*\*\*

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Tenuto conto che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione Area n.158/2020 ed in particolare il suo allegato A, che costituisce parte integrante della proposta in esame;

Esaminata la proposta di in oggetto richiamata;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento della Tassa Rifiuti;

## **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all’oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

f.to Dr Inguscio

f.to Dr Caringella

# COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Comune di San Marzano  
di San Giuseppe

**Prot.0006328/2020**

Registrazione del 07/07/2020 ore 10:27

**A**

OGGETTO: **Parere sulla proposta di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020.**



L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del responsabile del servizio finanziario, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nr. 14 del 05/05/2020) per l'anno 2020;

\*\*\*\*\*

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Tenuto conto che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione Area n.158/2020 ed in particolare il suo allegato A, che costituisce parte integrante della proposta in esame;

Esaminata la proposta di in oggetto richiamata;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:



- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento della Tassa Rifiuti;

## ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

 **UNIONE DEI COMUNI  
DI MONTEDORO**   
Provincia di Taranto  
Il Collegio dei Revisori